



37/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Grazia Bacchi Presidente

dott. Paolo Gargiulo Giudice relatore

dott. Sergio Antonio Prestianni Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 14734 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

- Andrea SEPE, nato ad Avellino il 23 novembre 1988, c.f. SPENDR88S23A509Z, rappresentato e difeso dall'avv. Francescantonio Maffettone (p.e.c.: francescantonio.maffettone@avvocatiavellinopec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Avellino, via Modestino del Gaizo, n. 52.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 4 luglio 2024, con l'assistenza della segretaria d'udienza dott.ssa Marta Mariani, il giudice relatore, consigliere Paolo Gargiulo, il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore generale Giovanni Cirillo, e l'avv. Giulio di Bacco, in sostituzione dell'avv. Francescantonio Maffettone, nell'interesse del convenuto.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto depositato il 18 dicembre 2023 - e notificato al convenuto il 2 gennaio 2024 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore domiciliatario indicato in sede di contestazione preliminare di responsabilità, l'8 gennaio nelle mani della madre del convenuto medesimo e il giorno 26 seguente in mani proprie dello stesso - la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato Andrea SEPE per sentirlo condannare al pagamento:

- della somma di euro 6.888,27 (seimilaottocentottantotto/27) a favore del "*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*", ora Ministero dell'istruzione e del merito,
- della somma di euro 2.673,66 (duemilaseicentosettantatre/66) a favore dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.), per un totale di euro 9.561,93 (euro 6.888,27 + euro 2.673,66), con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali,
- e delle spese di giustizia a favore dello Stato.

I.1. L'ipotesi accusatoria riguarda, in particolare, il danno che il convenuto – collaboratore scolastico appartenente al personale A.T.A. (cioè amministrativo, tecnico e ausiliario) con rapporto di lavoro a tempo determinato (tra il mese di ottobre del 2018 il mese di luglio del 2019) presso istituti scolastici rientranti nell'area di competenza dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia – avrebbe dolosamente arrecato alle predette amministrazioni per aver ottenuto incarichi di supplenza, percependo la relativa

retribuzione e la connessa successiva indennità mensile per lavoratori con rapporto subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione (cd. indennità NASpl: Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), grazie a un titolo di studio falso e a una falsa attestazione di servizio.

II. L'azione della Procura trae origine da notizia di danno erariale (Guardia di Finanza, Compagnia di Cividale del Friuli, nota prot. n. 192442/2023 del 24 ottobre 2023, che richiama il procedimento penale n. 1725/2023 R.G.N.R.) derivante da indagini svolte dalle Fiamme Gialle, su delega della Procura della Repubblica di Udine, *“nei confronti di taluni soggetti che hanno partecipato ad un bando di reclutamento di personale A.T.A., presentando titoli di servizio non veritieri al fine di essere assunti presso le scuole della provincia di Udine”*.

III. Il danno in argomento - quantificato in complessivi euro 9.561,93 (euro 6.888,27 + euro 2.673,66) - è stato contestato ad Andrea SEPE con l'invito a dedurre di cui all'articolo 67, comma 1 c.g.c., emesso il 27 ottobre 2023 e notificato il giorno 30 seguente all'interessato.

III.1. La contestazione preliminare di responsabilità è stata riscontrata con deduzioni legalmente assistite, depositate l'11 dicembre 2023.

IV. La Procura regionale, dopo aver esposto il quadro normativo di riferimento in tema di assunzioni di personale A.T.A. nella scuola, sostiene, nella sostanza, che l'odierno convenuto – che nell'ottobre del 2017 ha presentato, a un istituto scolastico della provincia di Udine, domanda per ottenere il conferimento di supplenze

temporanee per i profili professionali di cuoco e di collaboratore scolastico (personale A.T.A.) nel triennio 2017-2019 - avrebbe corredato la stessa di false dichiarazioni riferite al possesso di un titolo di studio e di un titolo di servizio (relativo, cioè, a un precedente servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico) in realtà inesistenti.

Più precisamente, secondo l'Ufficio requirente, l'interessato, privo sia del titolo di studio che dell'esperienza professionale in parola, avrebbe ottenuto, grazie a tali false dichiarazioni, una collocazione utile nella graduatoria dalla quale l'amministrazione scolastica avrebbe, poi, attinto per le assunzioni temporanee di cui si tratta e, conseguentemente, un rapporto di lavoro a tempo determinato tra il mese di ottobre del 2018 il mese di luglio del 2019.

La Procura – dopo aver analiticamente esposto gli elementi che, a suo dire, concorrerebbero univocamente a dimostrare l'inesistenza dei predetti titoli di studio e di servizio e, dunque, la falsità di quanto dichiarato – afferma, quindi, che in *“assenza di altro valido titolo di accesso e tenuto conto della falsità di quello dichiarato, così come di quella dei titoli di servizio parimenti dichiarati, il sig. ANDREA SEPE non avrebbe potuto essere inserito nella graduatoria di terza fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico ed essere assunto dal MIUR, non risultando in possesso almeno del diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o, comunque, di un diploma di qualifica professionale e/o attestato di durata triennale rilasciato o riconosciut[o] dalla Region[e]”*.

L'Attore pubblico, nel premettere che la *“prestazione lavorativa resa dal sig. SEPE ANDREA in assenza del requisito di accesso minimo, richiesto normativamente ai fini del suo proficuo svolgimento, presenta una minore utilità rispetto a quella correlata al titolo di studio prescritto”*, ritiene, in particolare, parzialmente dannosi gli emolumenti erogati all'odierno convenuto grazie al rapporto di lavoro a tempo determinato costituito sulla base delle contestate false dichiarazioni rese dallo stesso, vale a dire il trattamento economico stipendiale e l'indennità NASpI riconosciuta per il periodo di disoccupazione involontaria immediatamente successivo alla cessazione del predetto impiego temporaneo.

Più precisamente, *“la Procura, tenuto conto degli esiti degli accertamenti disposti con riferimento alla valutazione della condotta di servizio dell'interessat[o], effettuato un giudizio di meritevolezza almeno di una parte delle prestazioni rese, determinata nel 50% delle stesse, quantifica il danno arrecato al bilancio statale come segue:*

A) danno da emolumenti lordi indebitamente percepiti: Euro 13.776,54;

B) danno da indebita percezione dell'indennità NASPI: Euro 5.347,32; per complessivi Euro 19.123,86; riduzione del 50%: 9.561,93 (19.123,86:2)”.

Tale danno, secondo l'Ufficio requirente, sarebbe, in buona sostanza, causalmente derivato dalla condotta illecita del convenuto, legato da rapporto di servizio con l'amministrazione scolastica.

La Procura regionale – dopo aver descritto la fase della

contestazione preliminare di responsabilità, richiamando le deduzioni

di cui al § III.1. e replicando alle stesse - conclude, quindi, con la

domanda di condanna nei termini descritti *supra*, *sub* I.

V. Con memoria depositata il 13 giugno 2024, si è costituito il convenuto.

V.1. La difesa di questo, dopo aver succintamente descritto i termini della controversia, chiede, anzitutto, a valle di articolato percorso argomentativo, la sospensione del processo in attesa della conclusione del procedimento penale, *“anche in considerazione della circostanza che, allo stato, non risulta essere stata ancora esercitata l'azione penale da parte del P.M. competente nei confronti del Sepe Andrea”*.

V.2. Nel merito, la stessa difesa, col supporto di specifiche argomentazioni, sostiene che, *“non solo appare insussistente, in capo al Sepe, l'elemento psicologico del dolo, ma risultano assenti pure condotte qualificabili come artifici e raggiri, necessarie ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo dell'illecito erariale allo stesso contestato”*.

Sulla base degli elementi prospettati, il difensore ritiene, infatti, da un lato, che *“Risulterebbe plausibile [...] che il Sepe Andrea abbia effettivamente conseguito, al pari di altri soggetti, il diploma”* in questione – di cui chiede l'acquisizione *“al fine di consentire alla [stessa] difesa una più opportuna disamina”* - e, dall'altro, che vi sia *“carenza di prove a carico del Sepe circa il mancato svolgimento, da parte di quest'ultimo, di attività di servizio”* in qualità di collaboratore

scolastico.

V.3. La difesa formula, quindi, le seguenti conclusioni:

“1. IN VIA P R E L I M I N A R E, dichiarare la sospensione del presente giudizio per la pregiudizialità del procedimento penale 1725/23 R.G.N.R. a carico del Sepe Andrea, stante l’antecedenza logico-giuridica e l’identità soggettiva;

2. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere la domanda formulata da parte attrice in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovvista di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo [dell’]atto;

3. IN VIA ISTRUTTORIA, [ammettere la] prova per testi” su 10 capitoli specificamente indicati.

VI. Il 28 giugno 2024, la Procura regionale ha depositato documentazione integrativa prodotta dalla Guardia di Finanza (Compagnia di Cividale del Friuli, nota prot. n. 116034/2024 del 25 giugno 2024).

VII. Alla pubblica udienza del 4 luglio 2024, le parti hanno ampiamente esposto le argomentazioni a sostegno delle rispettive posizioni, contestando le avverse deduzioni e richieste e concludendo come in atti; in particolare, la difesa, a domanda del Collegio, ha altresì riferito, per un verso, che il convenuto era in possesso di una copia del diploma, poi allegata alla domanda per il conferimento di supplenze temporanee, e, per altro verso, di non essere in grado di affermare che il convenuto medesimo sia in possesso del titolo originale; la stessa difesa, sempre a domanda del Collegio, ha,

inoltre, riferito di non conoscere la qualità della persona di cui è stata chiesta l'escussione testimoniale, ritenendo, comunque, trattarsi di soggetto legato al convenuto.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità amministrativa del convenuto Andrea SEPE – nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo determinato – al quale la Procura regionale ha contestato di aver percepito, per fatto proprio doloso (*supra, sub I.1.*), emolumenti non dovuti, cagionando, così, all'Amministrazione scolastica e all'I.N.P.S. un danno, quantificato nella misura complessiva di euro 9.561,93 (*supra, sub I, III, et IV*), corrispondente alla metà della spesa da questi ultimi globalmente sostenuta, secondo le rispettive competenze, in relazione all'avvenuto pagamento della retribuzione e della connessa successiva indennità NASpl, riferite a una supplenza ottenuta grazie a false dichiarazioni inerenti al possesso di un titolo di studio e alla maturazione di una precedente esperienza professionale (cioè precedente servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico) in realtà inesistenti.

2. Bisogna, però, prima di ogni altra cosa, soffermarsi - alla luce dell'istanza di sospensione del processo formulata dalla difesa del convenuto – sui rapporti tra il presente processo di responsabilità amministrativa e il "*procedimento penale 1725/23 R.G.N.R. a carico*

del Sepe Andrea” (supra, sub V.3), per rilevare che, ai sensi dell’articolo 106, comma 1 c.g.c. (secondo cui “Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”), non vi è spazio per pronunciare la sospensione del primo, non essendovi alcun rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale in parola, da una parte, e il presente giudizio, dall’altra.

Al riguardo, è sufficiente osservare che il giudice contabile non deve sospendere il giudizio di responsabilità quando i fatti siano contemporaneamente oggetto di cognizione da parte del giudice penale, poiché non è più rinvenibile, nel vigente codice di procedura penale, il principio di obbligatoria pregiudizialità del processo penale posto dall’articolo 3 del codice previgente, sostituito dal principio di autonomia tra i giudizi, che consente un’indipendente definizione di quelli di responsabilità amministrativa anche prima del formarsi del giudicato penale.

Il giudice contabile può, quindi, formare il proprio convincimento anche su fatti emersi nelle indagini penali e anche prima che vi sia stata, nel processo penale, la fase dibattimentale, ove questi si presentino quantitativamente e qualitativamente adeguati (in questi termini, Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 102 del 17 aprile 2013).

Del resto, la Corte di Cassazione (Sesta Sezione Civile, ord. n. 18918 del 15 luglio 2019) ha chiarito che esiste *“una residua area di rilevanza della pregiudizialità penale, che conduce alla necessità di sospendere il giudizio civile finché quello penale non sia definitivamente terminato, in base a quanto dispongono gli artt. 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricollegghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale (in questo senso, Cass. n. 27787 del 2005; Cass. n. 15641 del 2009; Cass. n. 25822 del 2010; Cass. n. 6834 del 2017)”*.

Appare, dunque, evidente che la presente controversia si colloca fuori della predetta *“residua area di rilevanza della pregiudizialità penale”*, emergendo con chiarezza che il solo aspetto oggettivo che mette in contatto i due procedimenti – quello penale e quello di responsabilità amministrativa – è l'identità dei fatti in ciascuno di essi presi in considerazione, non sussistendo alcun collegamento normativo tra la commissione e l'accertamento del reato, da una parte, e l'azione per

danno erariale, dall'altra (sostanzialmente nei predetti termini, Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, sentt. n. 115 del 19 aprile 2021 e n. 73 del 1° marzo 2021).

2.1. Conseguentemente, l'istanza difensiva intesa a ottenere la sospensione del presente processo in attesa della definizione del procedimento penale pendente non può essere accolta.

3. Passando all'esame del merito della controversia, ad avviso del Collegio, indizi gravi, precisi e concordanti conducono a ritenere che il convenuto abbia tenuto la condotta contestata e che la stessa, sorretta da preordinata dolosa determinazione, abbia cagionato il danno individuato dalla Procura regionale nella metà della spesa complessivamente sostenuta dall'Amministrazione scolastica e da quella previdenziale per il pagamento, rispettivamente, di stipendi e dell'indennità NASpl a favore del convenuto medesimo.

3.1. Dalla prospettazione attorea e dal materiale probatorio riversato in atti emerge, anzitutto, che il convenuto, con domanda datata 23 ottobre 2017, ha presentato istanza per l'*"INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI TERZA FASCIA PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2017-2019 PER IL PERSONALE ATA"*, *"con titolo di studio di accesso attualmente richiesto per il il/i profilo/i professionale/i di"* cuoco e collaboratore scolastico (sezioni B1 e C della domanda).

Nella stessa sezione C della domanda in parola è, in particolare, dichiarato, quale *"Titolo di accesso"*, il *<DIPLOMA QUALIF. PROF. RISTORAZIONE – SETTORE CUCINA conseguito nell'a.s.*

2012/2013 Presso IST. PAR. “CS FORCELLA” – NOCERA INF.

Votazione riportata 100/100>.

Le risultanze investigative dimostrano, però, univocamente, che il “CENTRO SCOLASTICO FORCELLA” non può aver lecitamente rilasciato tale titolo – che è, dunque, inesistente – e, conseguentemente, che la predetta dichiarazione non risponde al vero.

3.1.1. Al riguardo, va premesso che l’articolo 1-*bis*, comma 1 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, ha ricondotto le scuole non statali di istruzione materna, elementare e secondaria (cioè quelle “*di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*”) “*alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie*”.

Queste ultime, in particolare, “*non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali*” (articolo 1-*bis*, comma 5, quarto periodo del decreto-legge n. 250 del 2005, cit.).

Come risulta dal decreto n. 16/S2 del 22 luglio 2013, emesso dal Ministero della pubblica istruzione (Ufficio Scolastico Regionale per la Campania), il “CENTRO SCOLASTICO FORCELLA”, in persona del suo gestore, “*ha chiesto il riconoscimento dello status di scuola paritaria, a decorrere dall’a.s. 2013/2014 [...] da attivare con la prima classe*” (cfr. penultimo punto del preambolo).

Con tale decreto, il “CENTRO SCOLASTICO FORCELLA” è stato,

quindi, *“riconosciuto quale scuola paritaria a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014”* (articolo 2), con l’espressa previsione secondo cui lo stesso *“attiverà, dall’a.s. 2013/2014[,] la sola classe prima e gradualmente le classi successive fino al completamento del corso”* (articolo 3).

L’articolo 1-bis, comma 2, terzo periodo del citato decreto-legge n. 250 del 2005 (come anche l’articolo 2, comma 2 del decreto del Ministero della pubblica istruzione 29 novembre 2007, n. 267: *“Regolamento recante disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”*) prevede, infatti, che *“Il riconoscimento ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda”*.

In buona sostanza, per l’anno scolastico 2012/2013, il *“CENTRO SCOLASTICO FORCELLA”* non era ancora una scuola paritaria e, dunque, non poteva *“rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali”* (articolo 1-bis, comma 5, quarto periodo del decreto-legge n. 250 del 2005, cit.).

Sostanzialmente nello stesso senso si è espresso anche il Ministero dell’istruzione e del merito (Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio X, Ambito Territoriale di Salerno) con nota prot. n. 17529 del 28 luglio 2023, emessa nel corso di indagini della Procura regionale, dove si legge, appunto, che *“nell’anno scolastico 2012/13 l’Istituto non operava in regime giuridico di parità in quanto la concessione della stessa [...] non ha effetto retroattivo e nel caso*

specifico decorreva dal 01/09/2013 per l'anno scolastico 2013/14", con conseguenziale "carezza di legittimazione sostanziale dell'Istituto C.S. Forcella ad organizzare esami di qualifica e a rilasciare titoli di studio muniti di valore legale nell'a.s. 2012/13 per acclarata assenza della parità scolastica".

3.1.2. In questo scenario si inserisce quella che - all'apparenza - parrebbe essere una iniziativa procedimentale finalizzata a valorizzare, alla luce dell'intervenuto riconoscimento della parità scolastica (sebbene *"a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014"*), una attività didattica svolta dal *"CENTRO SCOLASTICO FORCELLA"* proprio nell'anno scolastico 2012/2013, come descritto nella nota del coordinatore delle attività didattiche dell'*<Istituto Paritario D'Istruzione Superiore "La Fenice">* prot. n. 1735 del 3 luglio 2019 (diretta a destinatario non identificabile in quanto oscurato).

Del contenuto di tale nota rileva, in primo luogo, quanto si legge nei primi due periodi dell'ultimo capoverso, vale a dire: *<Nell'Anno Scolastico 2017/2018 "La Fenice S.R.L." ha acquisito la parità scolastica dell'Istituto inizialmente "C.S. Forcella" e a seguito richiesta e successivo decreto di cambio denominazione rinominato "La Fenice". A seguito acquisizione tutti gli atti relativi alla parità scolastica e il funzionamento degli anni scolastici sono passati alla Nostra gestione>*.

Tale circostanza trova, effettivamente, conferma nella citata nota prot. n. 17529 del 28 luglio 2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dove si legge, infatti, che il Centro Scolastico Forcella *<è*

stato autorizzato alla variazione della denominazione con decreto prot. AOODRCA/5782/U del 10/06/2015 divenendo "La Fenice" a decorrere dall'a.s. 2015/16 e alla variazione della sede scolastica (da Boccino a Nocera Inferiore con Decreto Dirigenziale prot. AOODRCA/2896/U del 16/03/2015; da Nocera Inferiore a Nocera Superiore con Decreto Dirigenziale prot. AOODRCA 20063 del 11/10/2017 ed infine da Nocera Superiore ad Angri con Decreto Dirigenziale AOODRCA 12303 del 21/05/2019)>.

Identificato, così, il collegamento tra il "CENTRO SCOLASTICO FORCELLA" e lo scrivente <Istituto Paritario D'Istruzione Superiore "La Fenice">, va, poi, osservato che, con la medesima nota prot. n. 1735 del 3 luglio 2019, il coordinatore delle attività didattiche di quest'ultimo ha riferito, altresì, che, "per quanto agli atti":

<- L'Istituto Scolastico "C.S. Forcella" è diventato paritario con Decreto Ministeriale 16/S il 22/07/2013;

- a seguito Decreto di parità scolastica, vista la natura speciale e transitoria delle Qualifiche Professionali data dal riordino dell'istruzione Professionale fu fatta una sessione speciale di esami di Qualifica[;]

- La sessione d'Esame fu regolarmente comunicata all'U.S.P. di competenza (allegato alla presente calendario Esami 2012/2013 inviato all'USP di Salerno in data 24/07/2013 con numero Protocollo accusa ricevuta n. 10501)[;]

- Agli atti dell'istituto sono regolarmente tenuti Registro degli Esami di Qualifica 2012/2013, elenco candidati che hanno sostenuto gli esami

di qualifica (regolarmente comunicati all'U.S.P. di competenza in data 10/09/2013)>.

Orbene, lo scenario che il coordinatore delle attività didattiche dell'Istituto "La Fenice" prospetta sembra, dunque, rappresentare, come poco sopra accennato, una iniziativa procedimentale finalizzata a trarre immediata utilità, già per l'anno scolastico 2012/2013, dal riconoscimento della parità scolastica appena avvenuto (sebbene con effetto solo dal successivo anno scolastico 2013/2014): come riferito e documentato, due giorni dopo l'adozione del citato decreto n. 16/S2 del 22 luglio 2013, il "CENTRO SCOLASTICO FORCELLA" ha (o, meglio, avrebbe) comunicato all'Amministrazione scolastica - con nota prot. n. 10 del 24 luglio 2013, acquisita (almeno apparentemente) dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno con prot. n. 10501 dello stesso giorno – i "calendari Esami di qualifica triennale A.S. 2012/2013", da svolgersi nell'intervallo di tempo compreso tra i successivi giorni 22 agosto e 9 settembre.

Dalla lettura della predetta nota parrebbe emergere, in particolare, che l'iniziativa in parola – espressamente basata, va ribadito, sull'avvenuta adozione del "Decreto di Parità D.D. 16/S del 22/07/2013", avente effetto dall'anno scolastico 2013/2014 – avrebbe tratto origine dalla considerazione secondo cui <per l'A.S. 2012/2013 l'Istituto Scolastico "C.S. Forcella" in attesa di riconoscimento Parità Scolastica ha funzionato come scuola privata> e vi sono state "numerosissime domande a sostenere gli esami di Qualifica per Operatore dei servizi della Ristorazione".

In buona sostanza, secondo quanto rappresentato dal coordinatore delle attività didattiche dell'Istituto "La Fenice", il "CENTRO SCOLASTICO FORCELLA" - dopo circa un mese dalla asserita comunicazione del calendario degli esami all'Amministrazione scolastica e senza aver ottenuto da questa risposta alcuna - avrebbe iniziato la "sessione speciale di esami di Qualifica" in argomento, i cui esiti, comunicati allo stesso Ufficio periferico ministeriale "in data 10/09/2013", sarebbero rimasti, parimenti, privi di riscontro.

Se la situazione fosse effettivamente quella testé esposta, lo scenario rappresentato sarebbe a dir poco grottesco, atteso che, nel frontale contrasto con la normativa in materia (articolo 1-bis, comma 5, quarto periodo, e comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 250 del 2005, cit.; articolo 2, comma 2 del d.m. n. 267 del 2007, cit.) e con il provvedimento di riconoscimento della parità scolastica adottato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (decreto n. 16/S2 del 22 luglio 2013, cit.), chi, in tale occasione, ha agito per il "CENTRO SCOLASTICO FORCELLA", tenendo una condotta che nella più rosea delle ipotesi sarebbe da ritenere caratterizzata da macroscopica imperizia, avrebbe comunicato - con il ragionevolmente presumibile scopo di ottenere una autorizzazione o, almeno, una mera presa d'atto, magari da qualificare tacita nel caso di silenzio - l'intento di fare qualcosa che palesamente non poteva fare in vista di un obiettivo che, altrettanto palesamente, non poteva raggiungere (cioè rilasciare, per l'anno scolastico 2012/2013, titoli di studio aventi valore legale) e, dal canto suo, l'Amministrazione scolastica, al

cospetto di un quadro sostanzialmente abnorme, sarebbe rimasta incomprensibilmente inerte.

La documentazione riversata nel fascicolo processuale mostra, però, una realtà differente, dovendosi ragionevolmente ritenere, sulla base di questa, che – diversamente da quanto riferito, “*per quanto agli atti*”, dall’<Istituto Paritario D’Istruzione Superiore “La Fenice”> con la citata nota prot. n. 1735 del 3 luglio 2019 - l’Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno non ha mai ricevuto, perché mai gli sono stati inviati:

- né il menzionato “*calendario Esami 2012/2013 inviato all'USP di Salerno in data 24/07/2013 con numero Protocollo accusa ricevuta n. 10501*” (nota prot. n. 1735 del 3 luglio 2019, cit.),
- né l’altrettanto menzionato “*elenco candidati che hanno sostenuto gli esami di qualifica (regolarmente comunicati all’[l] U.S.P. di competenza in data 10/09/2013)*” (ibidem).

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (Ufficio X, Ambito Territoriale di Salerno), con la citata nota prot. n. 17529 del 28 luglio 2023, ha, infatti, riferito:

- i. riguardo al primo documento, espressamente ivi individuato come <una “comunicazione prot. 10501 del 24.07.2013” riconducibile ad un documento dell'Istituto Cs. Forcella avente ad oggetto “Invio calendari esami di qualifica triennale a.s. 2012/13”>, che “al suddetto numero di protocollo corrisponde documento afferente ad altra Unità Operativa di questo Ufficio ed in particolare alla materia pensionistica, in ingresso in data

11/10/2013 ([...] *Trasm. Rich. Revisione decreto di computo e/o riscatto ai fini pensionistici*)”;

- ii. riguardo al secondo documento, espressamente ivi individuato come <prot. 10781 del 10.09.2013. (“elenco dei candidati che hanno sostenuto l'esame nella sessione straordinaria 2012/2013”)>, che anche a tale numero di protocollo “*risulta corrispondere documento afferente ad altra Unità Operativa, in ingresso in data 21/10/2013 ([...] Trasm. estratto conto INPS)*”.

Appare, dunque, evidente, secondo ragionevolezza, che lo scenario esposto dall’<*Istituto Paritario D’Istruzione Superiore “La Fenice”*> (nota prot. n. 1735 del 3 luglio 2019, cit.) non discende da una condotta manifestamente illogica che sarebbe inspiegabile se non per macroscopica imperizia, ma è frutto di un preordinato disegno doloso, ben architettato, finalizzato a creare quella situazione di apparenza, alla quale si è fatto cenno all’inizio del presente § 3.1.2, poi effettivamente riscontrata come descritto, appunto, dal coordinatore delle attività didattiche dello stesso Istituto “*La Fenice*”.

In altri termini, si deve ritenere che le note in questione (di cui la prima riversata in atti) non sono state predisposte per informare l’Amministrazione scolastica, ma sono state confezionate e munite di numero di protocollo di arrivo del destinatario - evidentemente falso - al solo scopo di essere conservate agli atti dell’Istituto per far apparire eseguite e comunicate le attività ivi rappresentate.

Da ciò, ovviamente, discende che queste ultime non possono che essere ritenute inesistenti o, comunque, inidonee allo scopo di

rilasciare titoli di studio aventi valore legale, vale a dire i controversi diplomi di qualifica professionale.

Tutto questo è, peraltro, perfettamente in linea con il fatto:

a. che, per l'anno scolastico 2012/2013, non sono *“mai state rilasciate pergamene di qualifica all'Istituto Forcella”* (Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nota prot. n. 17529 del 28 luglio 2023, cit.);

b. che alla asserita *“comunicazione prot. 10501 del 24.07.2013”*, *“non risulta sia stato dato alcun seguito”* (ibidem);

c. e che *“nessuna autorizzazione allo svolgimento di presunte sessioni “straordinarie o speciali” d'esame risulta sia stata rilasciata”* (ibidem): tale autorizzazione, infatti, non poteva, in ogni caso, essere concessa per l'esecuzione di esami relativi all'anno scolastico 2012/2013 e per allievi dell'ultimo anno di corso (trattandosi di esami di qualifica), atteso che la parità scolastica era stata chiesta e riconosciuta - giova ribadirlo - *“a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014”*, per la *“sola classe prima e gradualmente [per] le classi successive fino al completamento del corso”* (articoli 2 e 3 del decreto n. 16/S2 del 22 luglio 2013, cit.).

A ciò va aggiunto che tale N.A., dirigente scolastico del *“CENTRO SCOLASTICO FORCELLA”* dall'anno scolastico 2013/2014 e fino (risulterebbe) al 2016, ha confermato che, per l'anno scolastico 2012/2013, *“Non ci sono state né lezioni né esami di qualifica poiché l'Istituto ha avuto il riconoscimento da parte del Ministero a luglio*

dell'anno 2013, quindi ha iniziato la propria legittima attività scolastica a partire dall'anno scolastico 2013/2014”, riferendo, altresì, quanto segue: “Tengo a precisare che, in data 16.02.2019, sono entrato casualmente in possesso della copia di un certificato di diploma di qualifica professionale, intestato a tale [P.A.], conseguito per l'appunto nell'anno scolastico 2012/2013[,] e mi sono reso conto che la firma apposta in calce su tale diploma non era la mia. Pertanto, al fine di cautelare la mia persona, ho sporto regolare denuncia presso la Legione Carabinieri Campania - Stazione CC Nocera inferiore (SA). Al riguardo vi fornisco la documentazione di cui ho fatto menzione. Sono certo che sia stato incardinato un procedimento penale, di cui purtroppo non ricordo il numero di riferimento, poiché sono stato già convocato quale testimone nonché parte lesa per le medesime notizie da voi richieste presso diversi Tribunali della Campania” (Guardia di Finanza, Compagnia di Battipaglia, Nucleo Mobile, verbale di audizione personale dell'11 agosto 2023 e relativi allegati, in esecuzione di indagini delegate dalla Procura regionale).

Il titolo di studio dichiarato dal convenuto nella domanda datata 23 ottobre 2017 (*supra*, *sub* 3.1) – verosimilmente parte di un più ampio insieme di titoli illecitamente formati, come sembra emergere dalle predette dichiarazioni del dirigente scolastico N.A. e da quanto riferito dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (Ufficio X, Ambito Territoriale di Salerno, nota prot. n. 17529 del 28 luglio 2023, cit.), secondo cui indagini riguardanti fattispecie analoghe avrebbero interessato anche territori delle regioni Veneto, Emilia Romagna,

Campania, Lombardia, Toscana e Lazio - deve, pertanto, essere ragionevolmente ritenuto inesistente o, comunque, falso.

3.1.3. Il patrocinatore del convenuto – auspicando, peraltro, supplementi istruttori – ha, dal canto suo, strutturato la difesa del suo assistito sulla base della considerazione secondo cui, dalla *“ricostruzione della vicenda, così come evidenziata nell’atto di citazione notificato al Sepe, emerge la totale estraneità dello stesso rispetto alle condotte contestate e, in particolare, appare insussistente, in capo a quest’ultimo, l’elemento psicologico del dolo, necessario ai fini della consapevolezza di arrecare il danno erariale contestato”*.

Al riguardo, la difesa sostiene, in particolare, peraltro con formula almeno apparentemente dubitativa, che *“Risulterebbe plausibile [...] che il Sepe Andrea abbia effettivamente conseguito, al pari di altri soggetti, il diploma presso il suddetto Istituto paritario, nella inconsapevolezza della carenza, in capo all’Istituto medesimo, della parità scolastica”*.

In buona sostanza, secondo la difesa del convenuto, che non contesta la sussistenza del vizio del titolo di studio, questi avrebbe ritualmente conseguito il diploma di qualifica in argomento senza sapere che il *“CENTRO SCOLASTICO FORCELLA”* non poteva rilasciarlo e avrebbe, quindi, dichiarato il possesso di tale diploma nella domanda datata 23 ottobre 2017 (*supra*, sub 3.1) senza sapere che tale dichiarazione non era rispondente al vero (*rectius*, era falsa), con conseguenziale assenza di dolo.

L'argomentazione difensiva, seppur suggestiva, appare, però, ragionevolmente poco credibile.

Sul punto, è sufficiente rilevare che, se questo fosse lo scenario reale, bisognerebbe coerentemente ritenere che l'odierno convenuto sia stato vittima di un raggiro, essendogli stato fornito un servizio – quello di istruzione professionale certificato – diverso da quello da lui atteso, per il quale, trattandosi di istituto scolastico privato, ha evidentemente corrisposto il pagamento delle previste rette di iscrizione e frequenza: per l'uso che ne ha fatto, vale a dire quello di elemento indefettibile da inserire nella domanda di inclusione in graduatorie per l'assunzione temporanea presso la scuola pubblica, appare, infatti, evidente che il Sepe mirava a ottenere un titolo di studio avente valore legale.

Ma se così fosse, difficilmente si comprenderebbe, secondo ragionevolezza, il motivo per il quale lo stesso Sepe – a tutela delle proprie ragioni, che non sarebbero state poche - non abbia intrapreso, per quanto risulta dagli atti, iniziative legali nei confronti dell'artefice o degli artefici di tale raggiro.

Allo stesso modo, difficilmente si comprenderebbe, sempre secondo ragionevolezza, il motivo per il quale chi ha illecitamente agito per creare, con qualunque modalità, la situazione di apparente regolare conseguimento di diplomi di qualifica professionale nell'anno scolastico 2012/2013 avrebbe organizzato l'intera operazione – che, per il suo successo e data la sua natura illecita, doveva necessariamente rimanere occultata - senza il consapevole concorso,

comunque delineato, dei soggetti cointeressati a tenerla nascosta, vale a dire delle persone che si sono ritrovate <diplomate> sapendo di esserlo falsamente, esponendosi così, a seconda dell'ampiezza della platea delle vittime (cioè delle persone convinte di essere <diplomate> ma in realtà raggirate), a un notevolmente più elevato rischio di scoperta (per l'aumento del numero dei possibili denunciati) e di assoggettamento alle connesse conseguenze legali, incluse le iniziative risarcitorie azionabili dalle vittime medesime proprio in quanto tali.

Va, pertanto, ragionevolmente affermato che il convenuto ha dolosamente dichiarato, nella domanda datata 23 ottobre 2017 (*supra*, sub 3.1), il possesso del diploma di qualifica professionale ben sapendo che tale dichiarazione era falsa.

3.2. Dalla prospettazione attorea e dal materiale probatorio riversato in atti emerge, inoltre, che il convenuto, con la medesima domanda datata 23 ottobre 2017 (in particolare, nella “*SEZIONE E1 – TITOLI DI SERVIZIO SCOLASTICO*”) ha altresì dichiarato di aver prestato servizio <in qualità di *COLLABORATORE SCOLASTICO* [...] dal 14/3/17 al 31/8/17 nell’a.s. 2016/2017 nella scuola *IST. PARITARIO “LA FENICE”*>.

Anche in questo caso, le risultanze investigative dimostrano che la predetta dichiarazione non risponde al vero.

3.2.1. Al riguardo, va, anzitutto, osservato che, effettivamente, l'Istituto di istruzione “*LA FENICE DI MUTOLO GIULIA*”, in data 23 marzo 2017, ha comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali l'assunzione dell'odierno convenuto, con rapporto di lavoro a tempo determinato dal 14 marzo al 31 agosto dello stesso anno, con la qualifica professionale cod. "8.1.5.1.0.4 – *collaboratore scolastico - bidello*" (Comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav prot. 00380744 del 23 marzo 2017, codice comunicazione 0506317223578878).

Di tale rapporto di lavoro, però, non vi è traccia nell'"*Estratto Conto Integrato – Casellario degli Attivi*" di Andrea SEPE: il periodo che va dal 14 marzo al 31 agosto del 2017 risulta, infatti, interessato solo da un rapporto di lavoro dipendente presso un ristorante di Marzano di Nola (dal 7 aprile 2016 al 20 luglio 2017; cfr. anche Comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav prot. 01047488 del 21 luglio 2017, codice comunicazione 0506317224247911, e C.U.D. riferito al rapporto di lavoro 07.04.2016-20.07.2017) e da "*Contr. Figurativa NASpI*" (dal 1° agosto 2017 al 4 ottobre 2018).

L'inesistenza del predetto rapporto di lavoro apparentemente costituito con l'Istituto di istruzione "*LA FENICE DI MUTOLO GIULIA*" (dal 14 marzo al 31 agosto del 2017) trova ulteriore conferma nelle risultanze investigative da cui ha tratto origine l'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali depositata dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore il 28 ottobre 2022 nel procedimento penale recante n. 4756/2018 R.G.N.R. e n. 4779/2018 R.G.G.I.P., che a sua volta richiama (a pag. 10), fra le altre e per quanto qui rileva, la relazione ispettiva n. 2018001674 del 24 gennaio 2020 dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Salerno.

Più precisamente, come sintetizzato dalla Procura regionale:

< - l'indagine nasceva da alcuni controlli espletati

dall'Ufficio Ispettivo dell'INPS di Nocera Inferiore presso alcuni

Istituti Scolastici paritari operanti nel circondario;

- le risultanze investigative consentivano di "ricostruire e

delineare in ogni ramificazione l'esistenza di una vera e propria

associazione per delinquere finalizzata alla fittizia assunzione

di centinaia di soggetti. I lavoratori, rivolgendosi a "faccendieri"

orbitanti nel mondo delle scuole private, si sono costruiti ad

hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento, in

contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il

normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di

personale. Tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola,

procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal

30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e

periodi lavorativi fittizi al solo fine di acquisire un maggiore

punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza

alcun raggirio, avevano indicato il vero stato di servizio" (pag. 2

ordinanza citata);

- il dato critico di partenza è rappresentato dall'aumento

rilevantissimo ("spropositato" nell'ordinanza citata [pp. 264 e

268]) di comunicazioni Unilav di assunzioni da tali Istituti

scolastici al Centro dell'Impiego, molte delle quali fatte

retroattivamente e in numero incongruente rispetto alla

dimensione aziendale, all'offerta formativa, al numero di

studenti iscritti. L'Istituto paritario all'esame [p. 265

dell'ordinanza citata], che negli anni scolastici dal 2013 al 2016 risultava avere 84 dipendenti (e, tra essi, 9 Collaboratori Scolastici), in poco più di un anno – da aprile 2016 ad agosto 2017 – ne dichiarava 510, 407 dei quali Collaboratori Scolastici – Bidelli (a fronte di 56 docenti);

- in sede ispettiva emergeva inoltre una forte discordanza tra la forza lavoro comunicata tramite Unilav e quella dichiarata all'Ufficio Scolastico Provinciale mediante le schede di funzionamento anche per l'anno scolastico 2016/2017. L'Istituto La Fenice di Mutolo Giulia dichiarava, infatti, per tale anno scolastico, di essersi avvalso, a fronte di 90 studenti iscritti, di 27 docenti (3 dei quali dichiaravano di non aver mai lavorato per l'Istituto) e di personale A.T.A. nel numero complessivo di 13 unità (1 D.S.G.A., 3 Assistenti e 9 Collaboratori Scolastici), una forza lavoro che non trova riscontro nelle 510 assunzioni comunicate tramite Unilav [p. 268 dell'ordinanza citata];

- premesso che con la pubblicazione del messaggio I.N.P.S. n. 11903 del 25.5.2009 veniva reso operativo un nuovo sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti denominato Uni-Emens e che per i datori di lavoro l'invio del flusso in questione deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, nel corso delle visite ispettive emergeva che la ditta La Fenice di Mutolo Giulia, per adempiere agli obblighi previdenziali

connessi all'instaurazione retroattiva dei rapporti di lavori riferiti, presentava all'I.N.P.S., in data 1.9.2017, una prima formale richiesta di regolarizzazione, con la quale comunicava che nei giorni successivi avrebbe inviato nuovi Uni-Emens ad integrazione dei mesi pregressi. In specie, con riferimento al periodo aprile 2016-agosto 2017 risultano trasmessi flussi Uni-Emens per 488 lavoratori, quasi tutti tardivamente a partire dal 16.9.2017 e per, alcuni dipendenti, più di un anno dopo. Anche in tal caso è chiaramente rilevabile la differenza tra forza lavoro denunciata all'I.N.P.S. tramite Uni-Emens e quella dichiarata all'Ufficio Scolastico Provinciale [pp. 269-271 dell'ordinanza citata].

Dagli archivi telematici dell'Agenzia delle Entrate nella disponibilità dell'I.N.P.S., quanto all'esame dei dati fiscali, si riscontrava che, per il tramite del consulente del lavoro e per la parte fiscale, dott. Osvaldo Apuzzo, l'azienda presentava dichiarazioni IVA con significativi crediti IVA, utilizzati per compensare, tramite mod. F24, i debiti contributivi relativi alle numerose assunzioni effettuate tardivamente nei periodi presi in esame [p. 271 dell'ordinanza citata].

Con dichiarazione integrativa del 4.6.2019 il citato consulente provvedeva ad annullare il credito Iva relativo all'anno d'imposta 2017 e, in pari data, chiedeva all'I.N.P.S. l'annullamento dei modelli F24 utilizzati per la compensazione dei debiti contributivi. Per l'anno 2016 – per il quale non risulta

presentata dichiarazione integrativa fiscale -, il dott. Apuzzo dichiarava “di non aver rinvenuto presso il suo studio le fatture d’acquisto”, di averle chieste alla sig.ra Mutolo Giulia, la quale riferiva di non esserne in possesso, e che, preso “atto della mancanza di detta documentazione fiscale, procederò ad attuare le misure del caso, nello specifico revocherò il visto di conformità all’azienda e chiederò l’annullamento degli F24 di compensazione all’I.N.P.S.” Relativamente alla documentazione fiscale 2016, dichiarava di non aver ricevuto documentazione da registrare” [p. 273 dell’ordinanza citata].

Concludevano gli Ispettori [relazione ispettiva n. 2018001674 del 24 gennaio 2020, cit., pp. 15 e 24] che “non si comprende quale sia la logica di una richiesta di regolarizzazione di personale, fino ad allora non denunciato, se non quella di costituire fittizi rapporti di lavoro utili a preconstituire fittizie posizioni contributive al fine di poter beneficiare di prestazioni a sostegno del reddito, nell’immediato, e/o di un’anzianità contributiva utile comunque a conseguire il diritto a prestazioni pensionistiche future o al conseguimento del punteggio richiesto ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie del personale scolastico. Ed invero le regolarizzazioni presentate dalla ditta riguardano per la maggior parte il personale A.T.A. e sono state effettuate quasi in concomitanza con l’uscita del bando di concorso MIUR indetto con il d.m. 640 del 2017 (...) che all’art. 2.9

precisa che il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero". Aggiungevano inoltre che dall'analisi dei dati fiscali e contributivi emergeva un volume d'affari dichiarato (2016; euro 19.932; 2017: euro 11.866) dall'azienda largamente insufficiente a bilanciare già solo i costi relativi al personale denunciato. In ragione di tutto ciò, si precisava che si sarebbe proceduto all'annullamento delle posizioni contributive del personale A.T.A. e docente non presente sia nelle schede di funzionamento trasmesse all'Ufficio Scolastico Provinciale dalla gestione Mutolo e dalla s.r.l. La Fenice, subentrata alla gestione della Mutolo e per il quale, nel corso dell'accertamento, non siano emersi, dalle dichiarazioni raccolte, elementi tali da ritenere veritiera la costituzione del rapporto di lavoro> (cfr. anche pp. 276 e 277 e, con particolare riferimento ad Andrea SEPE, pp. 392 e 393, pos. 282, dell'ordinanza citata).

Con nota raccomandata prot. n. INPS.7201.10/12/2020.0375165, l'Ente previdenziale ha, infatti, poi comunicato ad Andrea SEPE l'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro apparentemente intercorso fra questo e l'Istituto di istruzione "LA FENICE DI MUTOLO GIULIA" dal 14 marzo al 31 agosto del 2017.

Il titolo di servizio dichiarato dal convenuto nella domanda datata 23 ottobre 2017 (*supra*, *sub* 3.2; cfr. anche pp. 392 e 393, pos. 282, dell'ordinanza citata) - verosimilmente parte di un più ampio insieme di rapporti di lavoro costituiti solo apparentemente, come sembra

emergere dalle predette risultanze investigative (cfr. anche p. 511, Capo 11, dell'ordinanza citata, dove si legge: *"anche per la Fenice di Mutolo Giulia venivano utilizzati in compensazione crediti IVA inesistenti pari ad euro 502.138,82, indicati nel mod. F24 del 16/09/2016, 04/11/2016, 17/11/2016, 24/01/2017, 6/02/2017, 16/02/2017, 16/06/2017, 03/04/2018, 18/04/2018, per il pagamento di contributi INPS e ritenute previdenziali su redditi da lavoro dipendente di n. 360 soggetti tra personale docente e personale ATA fittiziamente assunti presso la scuola paritaria"*) - va, pertanto, ragionevolmente ritenuto inesistente.

3.2.2. Il patrocinatore del convenuto ha, dal canto suo, strutturato la difesa del suo assistito sulla base della considerazione secondo cui l'ispezione amministrativa effettuata nei confronti dell'Istituto di istruzione *"LA FENICE DI MUTOLO GIULIA"*, da cui sono stati tratti i predetti elementi a carico di questo, sarebbe stata eseguita presso locali non più utilizzati dalla scuola, la cui attività era di fatto svolta altrove sin *"dal 18/07/2017"*, sicché, ad avviso del difensore:

<1) Gli ispettori dell'I.N.P.S. effettuavano una ispezione non presso i nuovi locali della scuola paritaria "La Fenice di MUTOLO Giulia", siti in Nocera Superiore (SA) via Grotti Campo, 8, bensì presso il vecchio stabile, sito in Nocera Inferiore (SA), via Papa Giovanni XXIII;

2) dall'ispezione dei locali risultava, ad ogni buon conto, una struttura perfettamente idonea ed attrezzata, come numero di locali, servizi igienici ed aule didattiche, allo

svolgimento di lezioni in presenza nonché di regolare attività scolastica;

3) Il Sepe Andrea, nella Domanda di inclusione/aggiornamento di cui al D.M. 640/2017 presentata in data 23/10/2017 presso l'I.C. 3 di Udine (UD), ha dichiarato che la sede della scuola paritaria "La Fenice di MUTOLO Giulia", ove aveva svolto il proprio servizio lavorativo, era ubicata in Nocera Superiore (SA) via Grotti Campo n. 8.

Dalle suesposte pacifiche evidenze può concludersi per la carenza di prove a carico del Sepe circa il mancato svolgimento, da parte di quest'ultimo, di attività di servizio presso la prefata struttura scolastica paritaria.

L'ispezione dell'I.N.P.S., infatti, risulta essere stata svolta presso i vecchi locali della scuola paritaria "La Fenice di MUTOLO Giulia" e, inoltre, non è mai stato effettuato un sopralluogo che possa provare, in maniera certa, la assenza del Sepe dal luogo di lavoro nei periodi indicati dallo stesso e, dunque, la falsità di quanto da lui dichiarato.

Circostanze che, incrociate con i dati contenuti nella domanda di inclusione/aggiornamento presentata dal Sepe Andrea (in particolare con riferimento alla sede dell'istituto paritario "La Fenice"), conducono a ritenere insussistente, o comunque non adeguatamente provato, l'illecito contestato>.

Alla luce delle risultanze documentali descritte nel precedente § 3.2.1, la deduzione difensiva in parola va ritenuta totalmente priva di

fondamento in quanto altrettanto totalmente irrilevante è la circostanza che l'ispezione amministrativa di cui si tratta sia stata eseguita presso la vecchia sede di Nocera Inferiore (dove l'odierno convenuto avrebbe, comunque, prestato servizio dal 14 marzo al 17 luglio 2017, proseguendolo presso la nuova sede di Nocera Superiore solo dal 18 luglio al 31 agosto, secondo quanto affermato dalla stessa difesa, che riferisce che il trasferimento alla nuova sede sarebbe avvenuto, appunto, il "18/07/2017").

Al riguardo, è sufficiente osservare che la contestazione relativa alla falsità della dichiarazione inerente al servizio asseritamente prestato, in qualità di collaboratore scolastico, presso l'Istituto di istruzione "LA FENICE DI MUTOLO GIULIA" dal 14 marzo al 31 agosto 2017 (*supra*, sub 3.2) non si basa su elementi – che sarebbero stati riscontrati nel corso dell'ispezione eseguita "presso il vecchio stabile, sito in Nocera Inferiore (SA), via Papa Giovanni XXIII", richiamata dalla difesa – rivelatori della "assenza del Sepe dal luogo di lavoro nei periodi indicati dallo stesso" (così la memoria di costituzione), ma trova il suo oggettivo fondamento, come descritto nel precedente § 3.2.1, nella convergenza:

- da una parte, del fatto che di tale rapporto di lavoro non vi è traccia, risultando riguardo ad Andrea SEPE (nel periodo in questione, cioè 14.3.2017-31.8.2017) solo un impiego presso un'impresa di ristorazione e la percezione di indennità NASpl, e,
- dall'altra, del fatto che numerosi soggetti (centinaia, fra cui

Andrea SEPE: cfr. ordinanza G.I.P. Nocera Inferiore del 28 ottobre 2022, cit., pp. 276 e 277 e pp. 392 e 393, pos. 282; cfr., altresì, Comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav prot. 00380744 del 23 marzo 2017, codice comunicazione 0506317223578878, cit.) sono risultati “*fittiziamente assunti presso*” l’Istituto di istruzione “*LA FENICE DI MUTOLO GIULIA*”.

Del resto, pur volendo seguire la suggestione difensiva, ipotizzando quindi che il convenuto abbia effettivamente prestato il servizio in argomento, difficilmente si comprenderebbe, secondo ragionevolezza, la ragione per cui questi:

- da una parte, non ha affermato e documentato (ad esempio, semplicemente con gli estratti conto bancari) l’avvenuta percezione dei relativi stipendi e non ha assunto iniziative avverso l’avvenuto disconoscimento, da parte dell’I.N.P.S., del rapporto di lavoro (nota INPS.7201.10/12/2020.0375165, cit.)

ovvero,

- dall’altra, non ha assunto iniziative nei confronti dell’Istituto di istruzione per ottenere il pagamento degli stipendi e il versamento dei relativi contributi previdenziali.

Si deve, pertanto, ragionevolmente ritenere che il convenuto abbia dolosamente dichiarato, nella domanda datata 23 ottobre 2017 (*supra*, *sub* 3.2), anche il servizio prestato <*in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO [...] dal 14/3/17 al 31/8/17 nell’a.s. 2016/2017 nella scuola IST. PARITARIO “LA FENICE”*>, ben

sapendo che tale dichiarazione era falsa.

3.3. Sulla base delle argomentazioni di cui ai precedenti §§ 3.1 e 3.2 e relativi subalterni – e anche per il principio di vicinanza della prova, sulla base del quale l'allegazione, da parte della Procura regionale, di fatti negativi [nella specie, il mancato conseguimento del diploma di qualifica (*supra*, *sub* 3.1 e subalterni) e la mancata prestazione del servizio in qualità di collaboratore scolastico (*supra*, *sub* 3.2 e subalterni)] non contrastata dall'assolvimento dell'onere, gravante sul convenuto, di provare la sussistenza degli stessi (cioè i corrispondenti fatti positivi) è sufficiente per ritenere dimostrati i primi - si deve, dunque, ritenere che Andrea SEPE abbia dolosamente agito per ottenere indebitamente una collocazione utile nella graduatoria dalla quale l'amministrazione scolastica avrebbe, poi, attinto per assunzioni temporanee, e conseguentemente l'assunzione a tempo determinato in argomento (da ottobre 2018 a luglio 2019; *supra*, *sub* IV), e per percepire così, altrettanto indebitamente, la relativa retribuzione, così come la connessa successiva indennità NASpl.

3.4. Si deve, inoltre, ritenere – sempre alla luce delle testé richiamate argomentazioni - che le richieste istruttorie formulate dal fronte difensivo siano inutili e, comunque, prive di pregio.

3.4.1. Lo è, in primo luogo, quella intesa ad “*acquisire, ove mancante, la certificazione di diploma del Sepe Andrea, al fine di consentire alla [stessa] difesa una più opportuna disamina del diploma di qualifica professionale rilasciato allo stesso*”.

Al riguardo, va, anzitutto, osservato che la difesa non ha contestato la

sussistenza del vizio del titolo di studio, ma si è limitata a dedurre che il suo assistito potrebbe aver “conseguito, al pari di altri soggetti, il diploma presso il suddetto Istituto paritario, nella inconsapevolezza della carenza, in capo all'Istituto medesimo, della parità scolastica” (*supra*, sub 3.1.3).

A ciò va aggiunto che il diploma in questione non può esistere e, comunque, se esistesse sarebbe, in ogni caso, falso, atteso che, per l'anno scolastico 2012/2013, non sono “mai state rilasciate pergamene di qualifica all'Istituto Forcella” (Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nota prot. n. 17529 del 28 luglio 2023, cit.; *supra*, sub 3.1.2), sicché non stupisce che il titolo in esame non risulti compreso nel corredo documentale attoreo.

Meno comprensibile appare, invece, la circostanza – deducibile, appunto, dalla richiesta istruttoria in argomento – che vede l'interessato, senza spiegazione alcuna (come, ad esempio, una dichiarazione di smarrimento), privo dell'asserito proprio titolo di studio: in udienza, la difesa ha riferito solo che il convenuto era in possesso di una copia del diploma, poi allegata alla domanda per il conferimento di supplenze temporanee, e di non essere in grado di affermare che il convenuto medesimo sia in possesso del titolo originale (*supra*, sub VII).

In buona sostanza, una eventuale disposizione istruttoria adottata dal Collegio sarebbe verosimilmente destinata a rimanere inevasa e, comunque, alla luce delle richiamate argomentazioni di cui ai §§ 3.1 e subalterni, si rivelerebbe priva di utilità pratica per le ragioni della

difesa.

La domanda istruttoria in questione non può, pertanto, essere ritenuta meritevole di accoglimento.

3.4.2. Le argomentazioni di cui ai precedenti §§ 3.1 e 3.2, e relativi subalterni, proprio in quanto connesse a riscontri documentali, rendono priva di utilità pratica anche la richiesta di escussione testimoniale relativa, sostanzialmente, alla frequenza delle lezioni e al conseguimento del diploma di qualifica, così come al servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico.

A ciò va aggiunto che la richiesta in parola non fa cenno alcuno alla ragione per la quale il teste - puntualmente identificato con nome, cognome e indirizzo (nello stesso Comune di residenza del convenuto) - avrebbe diretta conoscenza dei fatti su cui dovrebbe essere chiamato a deporre: in udienza, la difesa si è limitata a riferire di non conoscere la qualità della persona di cui è stata chiesta l'escussione testimoniale, ritenendo, comunque, trattarsi di soggetto legato al convenuto (*supra*, *sub* VII).

Anche questa domanda istruttoria non può, pertanto, essere ritenuta meritevole di accoglimento.

3.5. Il danno, come già riferito (*supra*, *sub* I.1 e *sub* 1), è stato parametrato sulla spesa sostenuta dall'Amministrazione scolastica e dall'I.N.P.S. per il pagamento, rispettivamente, della retribuzione e della connessa successiva indennità NASpl riferite alla supplenza illecitamente ottenuta dal convenuto, cioè (*supra*, *sub* IV):

- “emolumenti lordi indebitamente percepiti: Euro 13.776,54”;

- *“indebita percezione dell’indennità NASPI: Euro 5.347,32”;*

per *“complessivi Euro 19.123,86”*.

I predetti importi, non contestati dalla difesa, corrispondono a quelli riportati nel citato *“Estratto Conto Integrato – Casellario degli Attivi”* di Andrea SEPE (*supra*, *sub* 3.2.1) e il danno risarcibile è stato quantificato nella metà del totale, vale a dire in complessivi euro 9.561,93 (di cui euro 6.888,27 a favore del Ministero dell’istruzione e del merito ed euro 2.673,66 a favore dell’I.N.P.S.): la Procura regionale ha, infatti, inteso valorizzare – attraverso un *“un giudizio di meritevolezza”* basato sull’assenza di provvedimenti sanzionatori a carico dell’odierno convenuto (cfr. nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, priva di protocollo e data, trasmessa alla Guardia di Finanza, Compagnia di Cividale del Friuli, in esecuzione di delega istruttoria della Procura regionale n. 304; nota dell’Istituto Comprensivo *“Don Pierluigi Di Piazza”* di Pozzuolo del Friuli prot. n. 11574 del 19 ottobre 2023, diretta alla stessa Compagnia delle Fiamme Gialle) – *“almeno [...] una parte delle prestazioni rese, determinata nel 50% delle stesse”*.

In ragione dell’invalidabile limite previsto dalla prima parte del comma 3 dell’articolo 101 c.g.c. (recante un principio sostanzialmente sovrapponibile a quello rilevabile dalla corrispondente disposizione di cui all’articolo 112 c.p.c), la condanna non può, dunque, superare tali importi.

4. In accoglimento della domanda della Procura regionale, va, pertanto, dichiarata la responsabilità amministrativa del convenuto e,

per l'effetto, va pronunciata, a carico dello stesso, condanna al pagamento:

- a favore del Ministero dell'istruzione e del merito, della somma di euro 6.888,27 (seimilaottocentottantotto/27) e
- a favore dell'I.N.P.S., della somma di euro 2.673,66 (duemilaseicentosettantatre/66),

A ciascuna di tali somme va aggiunta la rivalutazione monetaria che, in ragione della complessità della composizione del danno, appare giusto calcolare, *“adottando un criterio equitativo, improntato a semplicità e favorevole al convenuto”* (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 1558 del 9 aprile 2013), dall'ultimo giorno dell'ultimo mese di percezione risultante dal citato *“Estratto Conto Integrato – Casellario degli Attivi”* di Andrea SEPE (*supra, sub 3.2.1*), vale a dire:

- dal 31 luglio 2019, sull'importo di euro 6.888,27, e
- dal 31 dicembre 2019, sull'importo di euro 2.673,66,

fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Sul ciascun importo, come rivalutato, vanno, inoltre, aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

5. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando, dichiara la responsabilità amministrativa di Andrea SEPE, nato ad Avellino il 23 novembre

1988 e, per l'effetto, lo condanna:

1) al pagamento, a favore del Ministero dell'istruzione e del

merito, della somma di euro 6.888,27 (seimilaottocentottantotto/27),

maggiorata della rivalutazione monetaria calcolata dal 31 luglio 2019

fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e degli

interessi legali calcolati dalla data di pubblicazione della presente

sentenza fino all'effettivo soddisfo;

2) al pagamento, a favore dell'Istituto Nazionale Previdenza

Sociale (I.N.P.S.), della somma di euro 2.673,66

(duemilaseicentosettantatre/66), maggiorata della rivalutazione

monetaria calcolata dal 31 dicembre 2019 fino alla data di

pubblicazione della presente sentenza e degli interessi legali calcolati

dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo

soddisfo;

3) al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia

liquidate in euro 523,71 (cinquecentoventitre/71).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nelle camere di consiglio del 4 luglio e del 16

ottobre 2024.

L'estensore

Il Presidente

Paolo Gargiulo

Grazia Bacchi

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Trieste, 08/11/2024.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)